

vere l'evoluzione naturale dei loro pregi, che più rispondono ai bisogni attuali dei mercati. Forse l'alcool delle vinacce rettificato può rendere ai vini quei servigi che invano attende il progetto di legge dalla distillazione dei vini. Io mi auguro, che le distillerie agricole sappiano usufruire con maggiore arte dell'alcool etilico rimasto nelle vinacce e liberarlo dalle poche molecole di alcool amilico, isopropilico, e butilico che ne snaturano l'aroma. Allora i cognac italiani potranno prendere posto onorato fra le bevande alcooliche forastiere più reputate.

Per la qual cosa io mi rivolgo all'onorevole Commissione ed al ministro perchè accrescano l'abbuono all'alcool delle vinacce e tolgano l'antinomia, che io ravviso fra l'alinea *a* e *b* dell'articolo 10.

Se il decreto reale fissa per tutti gli anni un titolo alcoolico nel vino che il venditore o lo esportatore non può oltrepassare, avverrebbe il seguente inconveniente. Negli anni, in cui per vicende delle piante la secrezione del glucosio fosse stata scarsa, la quantità dell'alcool scemerebbe in proporzione e il vino si potrebbe trovare distante dal massimo stabilito, più de' due gradi prescritti dall'alinea *b*.

Medesimamente poniamo che il decreto fissi 16 gradi il titolo massimo di un vino; se il vino, invece ha solamente 12 o 13 gradi di alcool, allora per giungere a 16 non bastano i due litri segnati dall'alinea *b*, ma ne occorrono 4 o 3. L'esportatore sapendo di non essere indennizzato di tutto l'alcool necessario a rinvigorire il suo vino, si asterebbe dal comperare il vino italiano. Il produttore di vino dall'altro canto non avrebbe nessuno stimolo a formare la *misdella*, perchè il risarcimento ricevuto sarebbe piccola parte dall'alcool aggiunto al suo vino.

Supponiamo pure un'altro caso, che in un anno il titolo alcoolico del vino salga per un complesso di influenze orografiche e geologiche a 16 gradi, allora non sarà lecito al produttore o detentore del vino aggiungere due litri di alcool permessi dall'alinea *b*, perchè l'alcool monterebbe a 18 gradi, vale a dire a un massimo superiore a quello stabilito dal decreto reale. Anzi allora un produttore astuto lungi dall'aumentare l'alcool al suo vino, chiederebbe allo Stato il rimborso di quei gradi di alcool che gli avrebbe regalato la natura, e che sarebbero compresi nei limiti del decreto reale.

Vedano dunque quanto è utile che si modifichi la locuzione dei due paragrafi *a* e *b* dell'articolo 10.

Io credo che potrebbe eliminarsi ogni dub-

biezza con la dizione " in ogni anno „ dopo la parola " fissato „ del paragrafo *a*.

Converrebbe pure incoraggiare la produzione del vino zuccheroso detto *misdella* o *vin de mutage* tanto ricercato in Germania, concedendo la facoltà in quel caso di oltrepassare la misura del 2 per cento fissata da paragrafo *b*.

Cotesta legge che onora altamente il ministro, e che gli ha attirato le simpatie delle classi campestri, per le paterne idee che la governano, se non infonderà l'alito della vita all'alcool del vino, dobbiamo desiderare che almeno spiani la via al vino.

Domando quindi all'onorevole ministro ed alla Commissione, se per procacciare un risultato pratico alle loro intenzioni, credano utile accogliere le mie raccomandazioni tendenti ad armonizzare le due disposizioni contenute nel paragrafo *a* e *b* dell'articolo 10 della legge che ora si discute. Io auguro ai nostri vini un'era fortunata, quando, slacciati dalle pastoie fiscali, possano fare il giro del mondo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicolosi.

*Voci.* La chiusura! Ai voti!

**Presidente.** Ma facciamo silenzio; io sospendo la seduta; io non mi presto a questi rumori.

**Nicolosi.** Invoco un minuto solo dall'indulgenza della Camera.

Io non mi sono permesso di presentare alcuno emendamento in ordine a quest'articolo; ma sento il debito di richiamare, più specialmente, su di esso l'attenzione del Governo e della benemerita Commissione. (*Ilarità*).

L'onorevole Pavoncelli, in un discorso scevro di bagliori e di seduzioni di forma, ma palpitante di vita vera e reale, e che perciò ha avuto l'onore di essere stato ascoltato religiosamente dalla Camera, l'onorevole Pavoncelli ha detto che, con la presente legge, noi ci apprestavamo a dare al vino *onorata sepoltura*.

E ha detto benissimo.

Però, nostro precipuo intento dev'esser quello, che la miglior parte del vino, se non la maggior parte, sopravviva, e affronti vigorosamente il commercio. Il vino, ha osservato l'onorevole Colombo, deve considerarsi come bevanda di *diritto consumo*: e, in senso generale, ciò mi sembra incontrastabile. Ora, se noi con questo importantissimo ed efficace disegno di legge, che tanto onora Commissione e Governo, sgombriamo il mercato dei vini men durevoli e buoni, dovremo altresì, per quanto si possa con le leggi (e qui con una sola legge) imprimere forte e vigoroso impulso al commercio dei vini durevoli e buoni, appianarne gli ostacoli, afforzare le scarse energie in-